

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ex Direzione Generale Economia Circolare, interpello, 6 marzo 2024

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) delinea la distinzione tra sottoprodotto e rifiuto, nonché tra impianti che producono End of Waste e quelli che producono prodotti finiti.

Distinzione tra sottoprodotto e rifiuto

Ai sensi dell'art. 184 bis d. lgs. n. 152/2006 il sottoprodotto non è un rifiuto. Il sottoprodotto è il residuo di produzione che soddisfa cumulativamente le seguenti condizioni:

- “a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;*
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;*
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;*
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana”.*

Laddove manchi anche una sola delle succitate condizioni, il residuo di produzione è da qualificarsi come rifiuto e, come, assoggettato alla disciplina vigente in materia di rifiuti.

Ai sensi del Regolamento n. 164/2016 *“Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”*, nell'ambito di ogni ciclo produttivo è possibile identificare uno o più prodotti primari e i residui di produzione da qualificare come rifiuti o come sottoprodotti.

Distinzione tra impianti End of Waste e quelli che producono prodotti finiti

Un'attività avente ad oggetto la produzione di materiali che abbiano cessato di essere rifiuto (cd. *End of Waste*) deve soddisfare i criteri previsti all'art. 184 ter d. lgs. n. 152/2006 e deve essere all'uopo previamente autorizzata. La medesima norma stabilisce che in assenza di criteri specifici adottati con regolamenti comunitari o decreti nazionali che stabiliscano le condizioni rispetto alle quali può ritenersi che un rifiuto cessi di essere tale, le autorizzazioni per lo svolgimento di tali attività sono rilasciate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva 2008/98/CE e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'ARPA territorialmente competente.

Diverso è, invece, se l'attività produttiva è finalizzata non a dismettere un rifiuto dalla sua qualifica, bensì a produrre un bene finito.

A mente delle Linee Guida SNPA 41/2022 per l'applicazione della disciplina *End of Waste* *“Non rientrano nel campo di applicazione della presente linea guida i semilavorati, i sottoprodotti e i rifiuti utilizzati direttamente nel processo manifatturiero (es. carta, acciaio, clinker, cemento, industria ceramica e laterizi). Lo scopo ultimo di questi impianti industriali, infatti, non è l'attività di recupero dei rifiuti bensì la produzione di un bene.”* (paragrafo 2.1.1.). Tali attività sono invero finalizzate alla diretta produzione di un bene finale, non già di un bene intermedio (*End of Waste*) che necessita di un ulteriore lavorazione per divenire successivamente prodotto finale. Sul punto anche la *Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98/EC on waste* (punto 1.3.8) precisa che un'attività industriale che utilizza materiale *End of Waste* non svolge attività di riciclaggio o di recupero rifiuti, bensì un'attività produttiva con utilizzo di materia prima seconda.

Tali attività, avendo ad oggetto la produzione di beni finiti, non sono assoggettati alla disciplina dell'*End of Waste* e, conseguentemente, non necessitano delle autorizzazioni di cui all'art. 184 ter d. lgs. n. 152/2006.

Link: https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/interpello_ambientale/ECI/20-06-2023_riscontro_impianti_orafi.pdf